



COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730
e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

Prot. n. <u>7383</u> n. <u>56</u> Reg. Ordinanze Data 30/12/2024	CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITÀ DI CITTADINI APPARTENENTI A PAESE NON ADERENTE ALL'UNIONE EUROPEA O APOLIDI.
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta, del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi: agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale **nel periodo dal 27/07/2023 per un anno, come risultanti dall'informativa in data 11/12/2024 prot. n. 7032;**

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni del primo richiamato d.P.R. n. 223/1989, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 21/08/2023, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Prot. n. 384 in data 27/07/2023);

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in **VIA MARTINETTO N. 8**, delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestataro della scheda	COGNOME E NOME	NASCITA		CITTADINANZA
			LUOGO	DATA	
1	INT. SCHEDA	FEGYA/ENIKO BLANKA	VISEU DE SUS (ROMANIA)	15/12/1982	RUMENA

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica


agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;

- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Questore della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'Ufficiale d'Anagrafe

Laura COSTANZO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi:

dal al

nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....